

ASL CENTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE PER UN CASO DI EMPOLI. STESSA DENUNCIA A PISTOIA

Attività antisindacale, Morello condannato

IL TRIBUNALE di Firenze, sezione lavoro, ha dichiarato antisindacale la condotta che l'ex Asl 11 di Empoli (oggi Usl Toscana Centro, direttore Paolo Marchese Morello, all'epoca commissario generale) ha tenuto in occasione dello sciopero generale dei medici dello scorso 16 dicembre.

Alla base della decisione, l'omissione della comunicazione da parte dell'azienda, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero, dei nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie e perciò esonerati dallo sciopero. La sentenza ha accolto il ricorso presentato dalla sezio-



Il direttore generale Paolo Marchese Morello

ne regionale Toscana dell'Aaroi, l'associazione anestesisti rianimatori ospedalieri, per aver effettuato la comunicazione prevista dalla legge soltanto nel pomeriggio del 15 dicembre.

E ora è stato reso noto che lo stesso ricorso è stato presentato dalla dell'associazione anestesisti, insieme con i medici della Cgil, e Fesmed (federazione sindacale medici dirigenti) nei confronti dell'ex Asl 3 di Pistoia.

«L'udienza – hanno sapere i medici anestesisti, Cgil e Fesmed – si è tenuta martedì mattina e nei prossimi giorni verrà resa nota la sentenza».

«**SIAMO MOLTO** soddisfatti per la sentenza, che ricono-

sce la violazione di un diritto fondamentale spesso non del tutto rispettato – afferma il Fabio Cricelli, medico anestesista del San Jacopo e presidente Aaroi-Emac Toscana, e vice presidente nazionale –. Il fatto che il nostro ricorso sia stato accolto ha un grande valore: non è raro che il diritto sindacale venga calpestato dalle aziende con espedienti escogitati ad arte per intralciare la libertà di sciopero e ridurre le ripercussioni di una mobilitazione di massa. Finalmente viene riconosciuto il ruolo sociale di garanzia delle organizzazioni sindacali nei confronti dei cittadini, anche nei momenti di maggiore conflittualità».



TRIBUNALE

**Comportamento
antisindacale
Condannata l'Asl**

L'EX Asl 11 Empoli, oggi Asl Toscana Centro, condannata dal Tribunale di Firenze per condotta antisindacale. A comunicarlo è l'**Aaroi-Emac** (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica) che aveva presentato ricorso in occasione dello sciopero del 16 dicembre scorso. Il tribunale-sezione lavoro ha dichiarato antisindacale la condotta che l'ex Asl 11 ha tenuto nella circostanza. Alla base della decisione l'omissione della comunicazione da parte dell'azienda – entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero – dei nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie e perciò esonerati dallo sciopero. L'azienda ha effettuato la comunicazione solo nel pomeriggio del 15 dicembre. «Siamo molto soddisfatti per la sentenza, che riconosce la violazione di un diritto fondamentale spesso non del tutto rispettato – dice Fabio Cricelli, presidente **Aaroi-Emac** Toscana e vice presidente nazionale dell'Area Centro – Non è raro che il diritto sindacale venga calpestato dalle aziende con espedienti escogitati ad arte per intralciare la libertà di sciopero».



TRIBUNALE

L'ex Asl 11 condannata per condotta antisindacale

► EMPOLI

L'Asl 11 di Empoli, oggi Usl Toscana Centro, è stata condannata dal tribunale di Firenze per condotta antisindacale, a seguito del comportamento tenuto in occasione dello sciopero generale dei medici del 16 dicembre scorso. Secondo i

giudici - che hanno accolto un ricorso presentato dalla sezione regionale Toscana dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (Aa-roi-Emac) - l'azienda ha omesso di comunicare nei tempi previsti i nominativi dei dirigenti esonerati dallo sciopero

poiché inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie.

La comunicazione è stata effettuata il pomeriggio del 15 dicembre, «ledendo di fatto - si legge nella sentenza - il diritto delle organizzazioni sindacali a conoscere almeno cinque giorni prima i nominativi dei

lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero». «Siamo molto soddisfatti per la sentenza, che riconosce la violazione di un diritto fondamentale spesso non del tutto rispettato» ha affermato Fabio Cricelli, presidente Aa-roi-Emac Toscana.



La sede di via dei Cappuccini






SANITÀ: USL TOSCANA CONDANNATA PER CONDOTTA ANTISINDACALE

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - L'Asl 11 di Empoli, oggi Usl Toscana Centro, è stata condannata dal tribunale di Firenze per condotta antisindacale, a seguito del comportamento tenuto in occasione dello sciopero generale dei medici del 16 dicembre scorso. Secondo i giudici - che hanno accolto un ricorso presentato dalla sezione regionale Toscana dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (Aaroi-Emac) - l'azienda ha omesso di comunicare nei tempi previsti i nominativi dei dirigenti esonerati dallo sciopero poiché inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie. La comunicazione è stata effettuata il pomeriggio del 15 dicembre, «ledendo di fatto - si legge nella sentenza - il diritto delle organizzazioni sindacali a conoscere almeno cinque giorni prima i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero». «Siamo molto soddisfatti per la sentenza, che riconosce la violazione di un diritto fondamentale spesso non del tutto rispettato» ha affermato Fabio Cricelli, presidente Aaroi-Emac Toscana. «Da tempo sosteniamo il rispetto dei fondamentali diritti dei lavoratori nell'intero paese. - ha sottolineato Alessandro Vergallo, presidente nazionale Aaroi-Emac -, oggi la resistenza delle aziende recalcitranti ha subito una meritata ed esemplare condanna».

Toscana. Usl Centro condannata per condotta antisindacale su sciopero medici 16 dicembre

Accolto dal Tribunale di Firenze il ricorso presentato dall'Aaroi-Emac Toscana. Alla base della decisione, l'omissione della comunicazione da parte dell'Azienda (entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero) dei nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie e perciò esonerati dallo sciopero. [LA SENTENZA](#)



16 MAR - Il Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro ha dichiarato antisindacale la condotta che l'ex Azienda USL n. 11 di Empoli (oggi Azienda USL Toscana Centro) ha tenuto in occasione dello sciopero generale dei medici dello scorso 16 dicembre. Alla base della decisione, l'omissione della comunicazione da parte dell'Azienda suddetta - entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero - dei nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie e perciò esonerati dallo sciopero.

La sentenza ha accolto il ricorso presentato dalla Sezione Regionale Toscana dell'AAROI-EMAC – Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica – nei confronti dell'Azienda suddetta, per aver effettuato la comunicazione prevista dalla legge soltanto nel pomeriggio del 15 dicembre,

vedendo di fatto - come si legge nella sentenza - "il diritto delle Organizzazioni Sindacali a conoscere almeno cinque giorni prima i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero. Il diritto è funzionale al corretto esercizio del diritto di sciopero nel servizio pubblico essenziale, soggetto a limiti e procedure, in quanto tale fondamentale diritto sociale, costituzionalmente protetto, possa esercitarsi salvaguardando il bene della salute perseguito del servizio pubblico, anche esso costituzionalmente protetto".

Proprio per evitare di incorrere nel rischio di simili comportamenti, il 9 dicembre 2015 era stata inviata, per iniziativa dell'AAROI-EMAC, una [diffida](#) da parte delle OO.SS. Nazionali della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, indirizzata ai legali rappresentanti delle Aziende ed Enti del SSN di tutto il territorio nazionale, in cui si invitava a porre estrema "attenzione sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate in materia di garanzia delle prestazioni essenziali, così come risultanti in base alla Legge 146 del 12/06/1990 ed s.m.p., nonché in base agli accordi rispettivamente sottoscritti in data 26/09/2001 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, ed in data 25/09/2001 per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa".

Successivamente, con un'ulteriore diffida, la suddetta

azienda era stata invitata a comunicare entro i termini di legge i contingenti minimi essenziali previsti in occasione dello sciopero, che invece venivano comunicati solo nel pomeriggio del 15 dicembre, giorno antecedente l'inizio dello sciopero, con un ritardo giudicato colpevole dal Tribunale adito.

Argomenti questi che hanno motivato il ricorso presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, nei confronti del legale rappresentante della ASL 11, chiedendone la condanna ex Art. 28 della Legge 300/1970, per comportamento antisindacale e lesivo del diritto di sciopero.

Stesso ricorso veniva presentato dalla Sezione Regionale Toscana dell'AAROI-EMAC, in tale occorrenza insieme alle OO.SS. FP CGIL Medici e FESMED, nei confronti dell'ex Azienda ASL3 di Pistoia. L'udienza si è tenuta ieri mattina e nei prossimi giorni verrà resa nota la sentenza, di cui sarà data notizia.

"Siamo molto soddisfatti per la sentenza, che riconosce la violazione di un diritto fondamentale spesso non del tutto rispettato - afferma **Fabio Cricelli**, Presidente AAROI-EMAC Toscana e Vice Presidente Nazionale AAROI-EMAC Area Centro -. Il fatto che il nostro ricorso sia stato accolto ha, infatti, un grande valore: non è raro che il diritto sindacale venga calpestato dalle aziende con espedienti escogitati ad arte per intralciare la libertà di sciopero e ridurre le ripercussioni di una mobilitazione di massa. Finalmente viene riconosciuto il ruolo sociale e di garanzia delle Organizzazioni Sindacali nei confronti dei cittadini, anche nei momenti di maggiore conflittualità. Finalmente!".

"Da tempo sosteniamo il rispetto dei fondamentali diritti dei lavoratori nell'intero Paese. - sottolinea **Alessandro Vergallo**, Presidente Nazionale AAROI-EMAC – Oggi la resistenza delle Aziende recalcitranti ha subito una meritata ed esemplare condanna, che oltre alla soddisfazione dà ulteriore impulso al nostro impegno".

16 marzo 2016

Sanità24

SENTENZE

Sciopero dei medici, Usl Toscana Centro condannata per condotta antisindacale

Il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, ha dichiarato antisindacale la condotta che l'ex Azienda Usl n. 11 di Empoli (oggi Azienda Usl Toscana Centro) ha tenuto in occasione dello sciopero generale dei medici dello scorso 16 dicembre. Alla base della decisione, l'omissione della comunicazione da parte dell'azienda suddetta - entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero - dei nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie e perciò esonerati dallo sciopero.



La sentenza ha accolto il ricorso presentato dalla sezione regionale toscana dell'Aaroi-Emac - Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica - nei confronti dell'azienda suddetta, per aver effettuato la comunicazione prevista dalla legge soltanto nel pomeriggio del 15 dicembre, ledendo di fatto - come si legge nella sentenza - «il diritto delle organizzazioni sindacali a conoscere almeno cinque giorni prima i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero. Il diritto è funzionale al corretto esercizio del diritto di sciopero nel servizio pubblico essenziale, soggetto a limiti e procedure, in quanto tale fondamentale diritto sociale, costituzionalmente protetto, possa esercitarsi salvaguardando il bene della salute perseguito del servizio pubblico, anche esso costituzionalmente protetto».

Proprio per evitare di incorrere nel rischio di simili comportamenti, il 9 dicembre 2015 era stata inviata, per iniziativa dell'Aaroi-Emac, una diffida da parte delle organizzazioni sindacali nazionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, indirizzata ai legali rappresentanti delle aziende ed enti del Ssn di tutto il territorio nazionale, in cui si invitava a porre estrema «attenzione sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate in materia di garanzia delle prestazioni essenziali».

Successivamente, con un'ulteriore diffida, la suddetta azienda era stata invitata a comunicare entro i termini di legge i contingenti minimi essenziali previsti in occasione dello sciopero, che invece venivano comunicati solo nel pomeriggio del 15 dicembre, giorno antecedente l'inizio dello sciopero, con un ritardo giudicato colpevole dal Tribunale adito.

Argomenti questi che hanno motivato il ricorso presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, nei confronti del legale rappresentante della Asl 11, chiedendone la condanna ex Art. 28 della Legge 300/1970, per comportamento antisindacale e lesivo del diritto di sciopero.

Stesso ricorso veniva presentato dalla Sezione regionale Toscana dell'Aaroi-Emac, in tale occorrenza insieme a Cgil Medici e Fesmed, nei confronti dell'ex Azienda Asl3 di Pistoia.

«Siamo molto soddisfatti per la sentenza, che riconosce la violazione di un diritto fondamentale spesso non del tutto rispettato - afferma Fabio Cricelli, presidente Aaroi-Emac Toscana -. Il fatto che il nostro ricorso sia stato accolto ha, infatti, un grande valore: non è raro che il diritto sindacale venga calpestato dalle aziende con espedienti escogitati ad arte per intralciare la libertà di sciopero e ridurre le ripercussioni di una mobilitazione di massa. Finalmente viene riconosciuto il ruolo sociale e di garanzia delle Organizzazioni Sindacali nei confronti dei cittadini, anche nei momenti di maggiore conflittualità. Finalmente!»

«Da tempo sosteniamo il rispetto dei fondamentali diritti dei lavoratori nell'intero Paese - sottolinea Alessandro Vergallo, presidente nazionale Aaroi-Emac -. Oggi la resistenza delle aziende recalcitranti ha subito una meritata ed esemplare condanna, che oltre alla soddisfazione dà ulteriore impulso al nostro impegno.»



Azienda USL Toscana Centro condannata per condotta antisindacale

DI INSALUTENEWS - 16 MARZO 2016



Accolto il ricorso presentato dall'AAROIEMAC Toscana in occasione dello sciopero del 16 dicembre 2015



Dott. Alessandro Vergallo

Roma, 16 marzo 2016 – Il Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro ha dichiarato antisindacale la condotta che l'ex Azienda USL n. 11 di Empoli (oggi Azienda USL Toscana Centro) ha tenuto in occasione dello sciopero generale dei medici dello scorso 16 dicembre. Alla base della decisione, l'omissione della comunicazione da parte dell'Azienda suddetta – entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero – dei nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie e perciò esonerati dallo sciopero.

La sentenza ha accolto il ricorso presentato dalla Sezione Regionale Toscana dell'AAROIEMAC – Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area

Critica – nei confronti dell'Azienda suddetta, per aver effettuato la comunicazione prevista dalla legge soltanto nel pomeriggio del 15 dicembre, ledendo di fatto – come si legge nella sentenza – *“il diritto delle Organizzazioni Sindacali a conoscere almeno cinque giorni prima i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero. Il diritto è funzionale al corretto esercizio del diritto di sciopero nel servizio pubblico essenziale, soggetto a limiti e procedure, in quanto tale fondamentale diritto sociale, costituzionalmente protetto, possa esercitarsi salvaguardando il bene della salute perseguito del servizio pubblico, anche esso costituzionalmente protetto”*.

Proprio per evitare di incorrere nel rischio di simili comportamenti, il 9 dicembre 2015 era stata inviata, per iniziativa dell'AAROI-EMAC, una diffida da parte delle OO.SS. Nazionali della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, indirizzata ai legali rappresentanti delle Aziende ed Enti del SSN di tutto il territorio nazionale, in cui si invitava a porre estrema *"attenzione sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate in materia di garanzia delle prestazioni essenziali, così come risultanti in base alla Legge 146 del 12/06/1990 ed s.m.p., nonché in base agli accordi rispettivamente sottoscritti in data 26/09/2001 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, ed in data 25/09/2001 per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa"*.

Successivamente, con un'ulteriore diffida, la suddetta azienda era stata invitata a comunicare entro i termini di legge i contingenti minimi essenziali previsti in occasione dello sciopero, che invece venivano comunicati solo nel pomeriggio del 15 dicembre, giorno antecedente l'inizio dello sciopero, con un ritardo giudicato colpevole dal Tribunale adito.

Argomenti questi che hanno motivato il ricorso presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, nei confronti del legale rappresentante della ASL 11, chiedendone la condanna ex Art. 28 della Legge 300/1970, per comportamento antisindacale e lesivo del diritto di sciopero.

Stesso ricorso veniva presentato dalla Sezione Regionale Toscana dell'AAROI-EMAC, in tale occorrenza insieme alle OO.SS. FP CGIL Medici e FESMED, nei confronti dell'ex Azienda ASL3 di Pistoia. L'udienza si è tenuta ieri mattina e nei prossimi giorni verrà resa nota la sentenza, di cui sarà data notizia.

"Siamo molto soddisfatti per la sentenza, che riconosce la violazione di un diritto fondamentale spesso non del tutto rispettato – afferma il dott. Fabio Cricelli, Presidente AAROI-EMAC Toscana e Vice Presidente Nazionale AAROI-EMAC Area Centro – Il fatto che il nostro ricorso sia stato accolto ha, infatti, un grande valore: non è raro che il diritto sindacale venga calpestato dalle aziende con espedienti escogitati ad arte per intralciare la libertà di sciopero e ridurre le ripercussioni di una mobilitazione di massa. Finalmente viene riconosciuto il ruolo sociale e di garanzia delle Organizzazioni Sindacali nei confronti dei cittadini, anche nei momenti di maggiore conflittualità. Finalmente!".

"Da tempo sosteniamo il rispetto dei fondamentali diritti dei lavoratori nell'intero Paese – sottolinea il dott. Alessandro Vergallo, Presidente Nazionale AAROI-EMAC – Oggi la resistenza delle Aziende recalcitranti ha subito una meritata ed esemplare condanna, che oltre alla soddisfazione dà ulteriore impulso al nostro impegno".

PANORAMA DELLA SANITÀ

Azienda Usi Toscana Centro condannata per condotta antisindacale

16/03/2016 in News



Accolto il ricorso presentato dall'AARO-EMAC Toscana in occasione dello sciopero del 16 Dicembre 2015.

"Il Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro" riferisce l'Aaroi Emac "ha dichiarato antisindacale la condotta che l'ex Azienda USL n. 11 di Empoli (oggi Azienda USL Toscana Centro) ha tenuto in occasione dello sciopero generale dei medici dello scorso 16 dicembre. Alla base della decisione, l'omissione della comunicazione da parte dell'Azienda suddetta – entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero – dei nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie e perciò esonerati dallo sciopero. La **sentenza** ha accolto il ricorso presentato dalla Sezione Regionale Toscana dell'AARO-EMAC – Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica – nei confronti dell'Azienda suddetta, per aver effettuato la comunicazione prevista dalla legge soltanto nel pomeriggio del 15 dicembre, ledendo di fatto – come si legge nella sentenza – "il diritto delle Organizzazioni Sindacali a conoscere almeno cinque giorni prima i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero. Il diritto è funzionale al corretto esercizio del diritto di sciopero nel servizio pubblico essenziale, soggetto a limiti e procedure, in quanto tale fondamentale diritto sociale, costituzionalmente protetto, possa esercitarsi salvaguardando il bene della salute perseguito del servizio pubblico, anche esso costituzionalmente protetto". Proprio per evitare di incorrere nel rischio di simili comportamenti, il 9 dicembre 2015 era stata inviata, per iniziativa dell'AARO-EMAC, una diffida da parte delle OO.SS. Nazionali della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, indirizzata ai legali rappresentanti delle Aziende ed Enti del SSN di tutto il territorio nazionale, in cui si invitava a porre estrema "attenzione sulla corretta applicazione delle disposizione dettate in materia di garanzia delle prestazioni essenziali, così come risultanti in base alla Legge 146 del 12/06/1990 ed s.m.p., nonché in base agli accordi rispettivamente sottoscritti in data 26/09/2001 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, ed in data 25/09/2001 per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa". Successivamente, con un'ulteriore diffida, la suddetta azienda" prosegue l'Aaroi "era stata invitata a comunicare entro i termini di legge i contingenti minimi essenziali previsti in occasione dello sciopero, che invece venivano comunicati solo nel pomeriggio del 15

dicembre, giorno antecedente l'inizio dello sciopero, con un ritardo giudicato colpevole dal Tribunale adito. Argomenti questi che hanno motivato il ricorso presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, nei confronti del legale rappresentante della ASL 11, chiedendone la condanna ex Art. 28 della Legge 300/1970, per comportamento antisindacale e lesivo del diritto di sciopero. Stesso ricorso veniva presentato dalla Sezione Regionale Toscana dell'AAROI-EMAC, in tale occorrenza insieme alle OO.SS. FP CGIL Medici e FESMED, nei confronti dell'ex Azienda ASL3 di Pistoia. L'udienza si è tenuta ieri mattina e nei prossimi giorni verrà resa nota la sentenza, di cui sarà data notizia". «Siamo molto soddisfatti per la sentenza, che riconosce la violazione di un diritto fondamentale spesso non del tutto rispettato – afferma il Dr Fabio Cricelli, Presidente AAROI-EMAC Toscana e Vice Presidente Nazionale AAROI-EMAC Area Centro -. Il fatto che il nostro ricorso sia stato accolto ha, infatti, un grande valore: non è raro che il diritto sindacale venga calpestato dalle aziende con espedienti escogitati ad arte per intralciare la libertà di sciopero e ridurre le ripercussioni di una mobilitazione di massa. Finalmente viene riconosciuto il ruolo sociale e di garanzia delle Organizzazioni Sindacali nei confronti dei cittadini, anche nei momenti di maggiore conflittualità. Finalmente!». «Da tempo sosteniamo il rispetto dei fondamentali diritti dei lavoratori nell'intero Paese. – sottolinea il Dr Alessandro Vergallo, Presidente Nazionale AAROI-EMAC – Oggi la resistenza delle Aziende recalcitranti ha subito una meritata ed esemplare condanna, che oltre alla soddisfazione dà ulteriore impulso al nostro impegno».

CONTRO RADIO.it

USL TOSCANA CENTRO CONDANNATA PER CONDOTTA ANTISINDACALE



Accolto dal Tribunale di Firenze il ricorso presentato dall'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza critica. Alla base della decisione, l'omissione della comunicazione da parte dell'Usl dei nominativi dei dirigenti esonerati dallo sciopero dello scorso dicembre.

L'Asl 11 di Empoli, oggi **Usl Toscana Centro**, è stata condannata dal Tribunale di Firenze per condotta antisindacale, a seguito del comportamento tenuto in occasione dello sciopero generale dei medici del 16 dicembre scorso. A presentare il ricorso era stata la sezione regionale Toscana dell'**Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza critica (Aroi-Emac)**. Alla base della decisione, l'omissione della comunicazione da parte dell'Azienda suddetta – entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero – dei nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie e perciò esonerati dallo sciopero.

La comunicazione è stata effettuata il pomeriggio del 15 dicembre, "tedendo di fatto – si legge nella sentenza – il diritto delle organizzazioni sindacali a conoscere almeno cinque giorni prima i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero. Il diritto è funzionale al corretto esercizio del diritto di sciopero nel servizio pubblico essenziale, soggetto a limiti e procedure, in quanto tale fondamentale diritto sociale, costituzionalmente protetto, possa esercitarsi salvaguardando il bene della salute perseguito del servizio pubblico, anche esso costituzionalmente protetto".

"Siamo molto soddisfatti per la sentenza, che riconosce la violazione di un diritto fondamentale spesso non del tutto rispettato" ha affermato **Fabio Cricelli, presidente Aaroi-Emac Toscana**. "Il fatto che il nostro ricorso sia stato accolto ha, infatti, un grande valore: non è raro che il diritto sindacale venga calpestato dalle aziende con espedienti escogitati ad arte per intralciare la libertà di sciopero e ridurre le ripercussioni di una mobilitazione di massa. Finalmente viene riconosciuto il ruolo sociale e di garanzia delle Organizzazioni Sindacali nei confronti dei cittadini, anche nei momenti di maggiore conflittualità. Finalmente!" ha concluso Cricelli. "Da tempo sosteniamo il rispetto dei fondamentali diritti dei lavoratori nell'intero Paese – ha sottolineato **Alessandro Vergallo, Presidente Nazionale AAROI-EMAC** – Oggi la resistenza delle Aziende recalcitranti ha subito una meritata ed esemplare condanna, che oltre alla soddisfazione dà ulteriore impulso al nostro impegno".

#gonews.it®

Empolese | Valdelsa

L'annuncio di Aaroi-Emac: "Ex Asl 11 condannata per condotta antisindacale"

🕒 16 marzo 2016 13:43 📍 Sanità 📍 Empoli



La direzione della ex Asl 11 di Empoli, confluita nell'Area Vasta Centro (foto gonews.it)

Il Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro ha dichiarato antisindacale la condotta che l'ex Azienda USL n. 11 di Empoli (oggi Azienda USL Toscana Centro) ha tenuto in occasione dello sciopero generale dei medici dello scorso 16 dicembre. Alla base della decisione, l'omissione della comunicazione da parte dell'Azienda suddetta – entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero – dei nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie e perciò esonerati dallo sciopero.

La sentenza ha accolto il ricorso presentato dalla Sezione Regionale Toscana dell'AAROI-EMAC – Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica – nei confronti dell'Azienda suddetta, per aver effettuato la comunicazione prevista dalla legge soltanto nel pomeriggio del 15 dicembre, ledendo di fatto – come si legge nella sentenza – *“il diritto delle Organizzazioni Sindacali a conoscere almeno cinque giorni prima i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero. Il diritto è funzionale al corretto esercizio del diritto di sciopero nel servizio pubblico essenziale, soggetto a limiti e procedure, in quanto tale fondamentale diritto sociale, costituzionalmente protetto, possa esercitarsi salvaguardando il bene della salute perseguito del servizio pubblico, anche esso costituzionalmente protetto”*.

Proprio per evitare di incorrere nel rischio di simili comportamenti, il 9 dicembre 2015 era stata inviata, per iniziativa dell'AAROI-EMAC, una diffida da parte delle OO.SS. Nazionali della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, indirizzata ai legali rappresentanti delle Aziende ed Enti del SSN di tutto il territorio nazionale, in cui si invitava a porre estrema *"attenzione sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate in materia di garanzia delle prestazioni essenziali, così come risultanti in base alla Legge 146 del 12/06/1990 ed s.m.p., nonché in base agli accordi rispettivamente sottoscritti in data 26/09/2001 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, ed in data 25/09/2001 per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa"*.

Successivamente, con un'ulteriore diffida, la suddetta azienda era stata invitata a comunicare entro i termini di legge i contingenti minimi essenziali previsti in occasione dello sciopero, che invece venivano comunicati solo nel pomeriggio del 15 dicembre, giorno antecedente l'inizio dello sciopero, con un ritardo giudicato colpevole dal Tribunale adito.






Argomenti questi che hanno motivato il ricorso presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, nei confronti del legale rappresentante della ASL 11, chiedendone la condanna ex Art. 28 della Legge 300/1970, per comportamento antisindacale e lesivo del diritto di sciopero.

Stesso ricorso veniva presentato dalla Sezione Regionale Toscana dell'AAROI-EMAC, in tale occorrenza insieme alle OO.SS. FP CGIL Medici e FESMED, nei confronti dell'ex Azienda ASL3 di Pistoia. L'udienza si è tenuta ieri mattina e nei prossimi giorni verrà resa nota la sentenza, di cui sarà data notizia.

«Siamo molto soddisfatti per la sentenza, che riconosce la violazione di un diritto fondamentale spesso non del tutto rispettato – afferma il Dr Fabio Cricelli, Presidente AAROI-EMAC Toscana e Vice Presidente Nazionale AAROI-EMAC Area Centro -. Il fatto che il nostro ricorso sia stato accolto ha, infatti, un grande valore: non è raro che il diritto sindacale venga calpestato dalle aziende con espedienti escogitati ad arte per intralciare la libertà di sciopero e ridurre le ripercussioni di una mobilitazione di massa. Finalmente viene riconosciuto il ruolo sociale e di garanzia delle Organizzazioni Sindacali nei confronti dei cittadini, anche nei momenti di maggiore conflittualità. Finalmente!»

«Da tempo sosteniamo il rispetto dei fondamentali diritti dei lavoratori nell'intero Paese. – sottolinea il Dr Alessandro Vergallo, Presidente Nazionale AAROI-EMAC – Oggi la resistenza delle Aziende recalcitranti ha subito una meritata ed esemplare condanna, che oltre alla soddisfazione dà ulteriore impulso al nostro impegno.»

Ex Asl11 condannata per condotta antisindacale

 Mi piace
  Condividi
  Tweet
  G+1
  0



Il tribunale di Firenze ha accolto il ricorso presentato dall'Aaroi Emac in merito allo sciopero generale dei medici del dicembre scorso

EMPOLI — Condotta antisindacale. E' l'accusa che il tribunale di Firenze ha riconosciuto all'ex **Asl 11 di Empoli**, oggi Usl Toscana Centro, accogliendo il ricorso presentato dalla sezione regionale dell'**Associazione anestesisti rianimatori**

ospedalieri italiani emergenza area critica in merito allo **sciopero generale dei medici del 16 dicembre scorso**.

Secondo i giudici, in quell'occasione l'azienda avrebbe ommesso di comunicare nei tempi previsti i nominativi dei dirigenti esonerati dallo sciopero poiché inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie. La comunicazione è stata effettuata il pomeriggio del 15 dicembre, "ledendo di fatto - si legge nella sentenza - il diritto delle organizzazioni sindacali a conoscere almeno cinque giorni prima i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero".

Soddisfazione per la decisione dei giudici da larte dell'Aaroi Emac Toscana: "Riconosce la violazione di un diritto fondamentale spesso non del tutto rispettato", ha affermato il presidente dell'associazione **Fabio Cricelli**.